

Edizione di giovedì 25 giugno 2015

RISCOSSIONE

[Errori trascurabili e buona fede del contribuente](#)

di Giovanni Valcarenghi, Paolo Noventa

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Non è sindacabile la “opportunità” dei costi per servizi infragruppo](#)

di Fabio Landuzzi

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Avanzi e disavanzi di fusione](#)

di Sandro Cerato

AGEVOLAZIONI

[La detrazione per canoni di locazione sostenuti da studenti fuori sede](#)

di Luca Mambrin

LAVORO E PREVIDENZA

[Le collaborazioni sportive dilettantistiche e il Jobs act](#)

di Guido Martinelli

BUSINESS ENGLISH

[To miss and to lose: come tradurre ‘perdere’ in inglese](#)

di Claudia Ricci, Stefano Maffei

RISCOSSIONE

Errori trascurabili e buona fede del contribuente

di **Giovanni Valcarenghi, Paolo Noventa**

Nella gestione del rapporto tra Fisco e contribuente ci vorrebbe un pizzico di **comprensione** in capo a ciascuno dei soggetti coinvolti. Certo, ci sono le regole e le regole vanno rispettate, su questo siamo pienamente concordi. Ma, in periodi come quelli che stiamo vivendo, le regole dovrebbero essere integrate con un pizzico di **buon senso** nella gestione della “cosa pubblica”.

La riflessione viene sollecitata da un caso di “mera cronaca”. Un contribuente dichiara al Fisco le somme dovute che, tuttavia, non riesce a pagare, anche a causa del ritardo con cui incassa i crediti dalla pubblica Amministrazione.

Giunge **l'avviso bonario**, ipotizziamo di circa 20.000 euro, che il contribuente provvede a rateizzare utilizzando la comoda procedura dell'Agenzia delle Entrate.

Le prime rate sono pagate regolarmente alle prescritte scadenze. In una delle rate successive, per mera **svista**, il contribuente inverte una cifra nel modello F24 e versa ben 200 euro in meno rispetto al dovuto.

La differenza è talmente lieve che non ci si avvede nell'immediato dell'errore; non si riesce, cioè, a regolarizzare il minor versamento entro la data di scadenza della rata successiva.

Si provvede comunque al versamento con ravvedimento anche dopo il termine massimo e si continua a pagare le rate successive.

Quali le conseguenze di questo accadimento?

Sono possibili due risposte:

1. approccio rigidamente ancorato al tenore letterale della norma: il beneficio della rateazione e della riduzione delle sanzioni al 10% è irrimediabilmente **perduto**, in quanto non si è sanato il ritardo entro il termine di scadenza della rata successiva;
2. approccio di buon senso e lungimiranza: l'importo tardivamente regolarizzato è talmente lieve che si denota la volontà del contribuente di **voler mantenere i propri impegni**. Quindi, la rateazione continua e la sanzione permane al 10%, tranne che per le somme tardivamente versate.

Il contribuente ha ovviamente sperato nell'adozione del secondo approccio, confidando nei tanti proclami dell'Agenzia delle Entrate, peraltro contenuti in documenti di prassi sia pure

riferiti al procedimento di accertamento con adesione e non a quello della rateazione.

Col tempo arriva una **cartella esattoriale** che contesta la tardività delle rate, addebitando la sanzione piena riferita esclusivamente alle somme già scadute; ci si reca all'Agenzia ed un funzionario comprensivo (che adotta, cioè, il secondo approccio) emette un **provvedimento di sgravio** con il placet del proprio responsabile.

Riscontra, cioè, la ricorrenza di un lieve errore scusabile che, rapportato al totale del debito, denota l'assenza di qualsiasi pratica "furtiva" da parte del contribuente.

Avverte, però: si vede già dal sistema che arriverà una **nuova cartella** che non può essere bloccata. Dovrete tornare per fare sgravare anche quella.

Tutto sommato un esito positivo, ci diciamo. E qui, invece, l'ottimismo ci tradisce.

Infatti, arriva la successiva cartella esattoriale che, stavolta, **disconosce l'intera rateazione** e addebita la sanzione piena.

Nuova "visita" all'Ufficio, stavolta con diverso funzionario rispetto al precedente. Cambia la persona e, nemmeno a dirlo, **cambia anche l'approccio** utilizzato. Da un riscontro morbido si passa ad uno rigidamente "poggiato" sul tenore letterale: la tardività di versamento supera i 3 mesi, quindi la rateazione (con i connessi benefici) è irrimediabilmente perduta.

"Scusi, ma come è possibile? Poco più di due mesi fa abbiamo ottenuto il presente sgravio, relativo alla medesima posizione. Come può l'Agenzia cambiare idea in così poco tempo?"

"Lascia l'istanza che ci riserviamo di valutarla, ma le speranze sono poche".

Ecco allora che le parole non servono a nulla. Ma quali parole, penserà chi legge?

Quelle, ad esempio, indirizzate dal Direttore Regionale interessato ai propri uffici periferici:

- conformare l'operato dell'Amministrazione finanziaria ai dichiarati principi giuridici significa valutare caso per caso la posizione del singolo contribuente e la sua condotta complessiva nei confronti del Fisco;
- se un contribuente ha dato prova di sostanziale buona fede e di lealtà nel suo rapporto con il Fisco, ripagarlo con la moneta dell'accanimento formalistico significa venir meno a un obbligo morale di reciprocità;
- è nostro dovere morale, quindi, ritenere che l'obbligo tributario sia correttamente assolto anche in presenza di ritardi ed errori, qualora dal **comportamento** del contribuente traspaia con evidenza l'intenzione di **adempiere correttamente all'obbligazione**. Ciò al fine di tutelare l'interesse comune delle parti ad addivenire alla definizione, in osservanza dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Proprio su queste ultime parole vorremmo concentrare l'attenzione, sempre sperando che si voglia adottare l'approccio di buon senso e lungimiranza.

Ed allora:

1. risponde a criteri di efficacia ed efficienza l'operato dell'Ufficio che, una volta emesso uno sgravio, non si cura di bloccare l'emissione di una nuova cartella esattoriale per la medesima situazione, solo per presunte difficoltà informatiche?
2. risponde a criteri di efficacia ed efficienza l'operato di un Ufficio che, una volta emesso uno sgravio, non annulla in un secondo una cartella esattoriale emessa per la medesima motivazione?
3. risponde a criteri di efficacia ed efficienza l'operato dell'Ufficio che non è in grado di riconoscere che una tardività su 200 euro rispetto ad un debito di oltre 20.000 euro, rappresenta proprio un errore di misura trascurabile?

Alla conclusione di queste riflessioni, amaramente constatiamo che le parole volano via, mentre le **cartelle esattoriali restano**, il tutto con buona pace dei doveri morali che dovrebbero gravare sui funzionari dell'Amministrazione finanziaria.

Se la situazione appare chiara e lampante, l'unica via d'uscita dovrebbe essere quella di riconoscere la **responsabilità patrimoniale diretta del funzionario** (o del responsabile) che non è stato in grado di "estinguere" sul nascere un piccolo focolaio che potrebbe innescare un grande incendio.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Non è sindacabile la “opportunità” dei costi per servizi infragruppo

di **Fabio Landuzzi**

Se da una parte rientra fra i **poteri dell'Amministrazione finanziaria** compiere una **valutazione di congruità dei costi** esposti in bilancio e portati in deduzione del reddito imponibile e contestarne l'eventuale sproporzione rispetto ai ricavi o all'oggetto dell'impresa, è dall'altra parte **non consentito** che tale attività si spinga sino a divenire un **sindacato in merito alla opportunità** del sostenimento di taluni costi nell'ambito dell'attività svolta dall'impresa; un siffatto approccio sfocerebbe in una **valutazione soggettiva della strategia aziendale** dell'imprenditore, ovvero in un sindacato riferito all'assetto organizzativo ed economico della società, il che **esula dai poteri di verifica** consentiti all'Amministrazione finanziaria, quand'anche si tratti di costi sostenuti da un'impresa in esecuzione di un contratto stipulato con altra società dalla stessa controllata.

Questi alcuni dei concetti molto significativi affermati nella recente **sentenza n. 10319 del 20 maggio 2015 della Corte di Cassazione**, la quale si è occupata di un caso relativo ad una contestazione eccepita dall'Amministrazione finanziaria in ordine alla deducibilità dei costi sostenuti da un'impresa in conseguenza di un **contratto di somministrazione di beni**, a cui si associava la **prestazione di servizi accessori**, in favore di una propria controllata. Nello specifico la società madre, in forza della propria struttura organizzativa, era in grado di prestare a favore delle controllate servizi centralizzati per il **riifornimento di merci** in assortimento e per la loro rotazione, nonché attività accessorie di **ricezione, stoccaggio, trasporto** dei prodotti sino ai punti vendita gestiti dalle imprese affiliate. Le attività venivano quindi svolte secondo un contratto giuridicamente qualificato di somministrazione, e dietro il pagamento di un compenso la cui determinazione era basata sui **costi effettivamente sostenuti dalla somministrante**.

Eccepiva l'Amministrazione finanziaria che i costi relativi a tale contratto non sarebbero stati inerenti rispetto all'attività della somministrataria, in quanto estranei alla sua attività, e di conseguenza non sarebbero stati deducibili fiscalmente.

Le argomentazioni sviluppate nella sentenza della Suprema Corte, le quali avallano quanto già era stato affermato nei primi due gradi di giudizio, si basano in primo luogo sul riconoscimento della **effettività delle prestazioni** attraverso le quali l'impresa si assicurava di accedere all'assortimento dei prodotti della somministrante, e soprattutto alla fornitura costante di servizi logistici, con **convenienza e stabilità dei prezzi** applicati. Nei primi due gradi di giudizio, era quindi apparsa evidente **l'oggettività e la congruità** dei relativi costi, nonché la **effettiva utilità** ed il vantaggio tangibile ottenuto dall'impresa.

La Cassazione, nel confermare le sentenze di merito dei due gradi precedenti, ricostruisce il rapporto contrattuale a partire dalla **intenzione delle parti di mettere in comune una serie di funzioni operative** e di servizi, utilizzando la struttura organizzativa della controllante; evidente appare tutta la **convenienza** nel servirsi dei magazzini centralizzati della casa madre e nei suoi servizi logistici. Da qui, la Suprema Corte riconosce che in tema di imposte sui redditi **affinché un costo sia riconosciuto deducibile** per l'impresa non è necessario che lo stesso sia sostenuto per ottenere una precisa componente attiva, bensì è sufficiente che lo stesso sia **correlato all'impresa in senso ampio**, ovvero è sufficiente che sia *“sostenuto al fine di svolgere una attività potenzialmente idonea a produrre utili”*.

Interessante è poi la chiosa finale contenuta nella sentenza in commento, laddove si sottolinea che **l'inerenza è un concetto di origine economica**, in relazione alla cui sussistenza, ove si abbia riguardo a **spese intrinsecamente necessarie alla produzione del reddito** dell'impresa, non incombe **alcun onere della prova in capo al contribuente** (Cassazione, sentenza n.6548/2012).

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Avanzi e disavanzi di fusione

di **Sandro Cerato**

L'art. 2504-bis c.c. consente di iscrivere il **disavanzo da annullamento** emerso nella contabilità della società incorporante (o beneficiaria) ad incremento del valore contabile dei singoli elementi dell'attivo patrimoniale, e per la differenza ad avviamento. Tuttavia, è bene precisare che tale modalità di "gestione" del disavanzo richiede che lo stesso rappresenti effettivamente dei **plusvalori che erano insiti nei beni della società incorporata** (o scissa), ovvero che vi sia un **effettivo avviamento** in capo alla società dante causa dell'operazione. Sul punto, si segnala che per la determinazione dei predetti plusvalori, ovvero dell'avviamento, il documento OIC n. 4 (dedicato alle operazioni di fusione e scissione) prevede che *"un importante punto di riferimento è costituito dalla **relazione sulla fusione degli amministratori e degli esperti incaricati della valutazione della congruità del rapporto di cambio**", previste rispettivamente dagli artt. 2501-quinques e 2501-sexies c.c..* In tali documenti, infatti, **sono reperibili elementi utili per la verifica dei presupposti per l'allocazione del disavanzo** da annullamento ad incremento dei valori dell'attivo o ad avviamento.

Nel caso di fusione per **incorporazione di società interamente posseduta dall'incorporante**, per la quale non determinandosi alcun rapporto di cambio a seguito dell'annullamento della partecipazione totalitaria posseduta dalla società incorporante, le disposizioni civilistiche prevedono che si possano omettere sia la relazione degli amministratori di cui all'art. 2501-quinques c.c., sia quella degli esperti di cui al successivo art. 2501-sexies c.c. In tal caso, quindi, al fine di poter giustificare **l'allocazione del disavanzo ad incremento del valore dei beni**, ovvero ad avviamento, è opportuno che l'operazione di fusione sia accompagnata da una perizia di stima del patrimonio della società incorporata in cui siano evidenziati gli eventuali plusvalori latenti sui beni nonché l'avviamento. In merito alla questione dell'allocazione del disavanzo, va inoltre ricordato che:

- **l'imputazione ad incremento del valore degli elementi dell'attivo dello stato patrimoniale** della società fusa o incorporata (immobili, beni strumentali ,ecc.) deve rispettare i criteri di valutazione stabiliti dall'art. 2426 c.c., nel senso che il valore corrente del bene deve essere coerente con l'iscrizione del bene a "valori di funzionamento", che costituisce il limite in termini di valore economicamente recuperabile in normali condizioni di funzionamento dell'impresa;
- la parte di disavanzo, normalmente residua dopo aver incrementato il valore dei beni, è sottoposto ai **criteri di ammortamento** ed ai vincoli imposti dall'art. 2426 c.c.

Le considerazioni espone in merito ai **criteri di allocazione del disavanzo da annullamento** non costituiscono l'unica modalità di contabilizzazione della differenza in questione, poiché

come detto l'art. 2504-bis, co. 4, c.c., richiede alcune condizioni per la sua applicazione, poiché **deve essere verificata l'esistenza di plusvalori latenti in capo ai beni della società incorporata o fusa**, nonché le condizioni per l'iscrizione dell'avviamento. Si possono quindi verificare delle situazioni in cui il disavanzo da annullamento che si genera a seguito della fusione assume un significato del tutto differente, con conseguente inapplicabilità del disposto di cui al citato art. 2504-bis, co. 4, c.c.. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si pensi ad esempio alle seguenti ipotesi:

- la **società incorporante** ha acquisito la partecipazione nella società incorporata in un periodo di florido per la partecipata, pagando quindi un prezzo che ha tenuto conto di utili accantonati, plusvalori, ecc. Negli esercizi successivi all'acquisto, tuttavia, la società partecipata (futura incorporata) ha prodotto delle perdite che hanno diminuito il patrimonio netto contabile, a fronte delle quali tuttavia la società partecipante non ha proceduto alla svalutazione della partecipazione;
- la **società incorporante ha acquistato la partecipazione ad un prezzo troppo elevato** rispetto all'effettivo valore del patrimonio della società partecipata (futura incorporata), integrando gli estremi del cd. "cattivo affare".

Nelle due fattispecie descritte, l'eccedenza del costo sostenuto per la partecipazione rispetto all'entità del patrimonio netto incorporato o fuso (della società partecipata) non è certamente riconducibile per intero ai plusvalori latenti riferiti ai beni della società incorporata o fusa, né ad avviamento. Pertanto, non potendosi (per l'intero o per parte del disavanzo) applicare il disposto di cui all'art. 2504-bis c.c., **il disavanzo dovrebbe essere più correttamente imputato a conto economico come una sorta di svalutazione**, sia pur postuma, del valore della partecipazione. In alternativa, sembra possibile iscrivere in un primo momento il disavanzo nell'attivo dello stato patrimoniale per poi eliminarlo a fronte di una **riduzione del patrimonio netto contabile post fusione**.

Secondo quanto stabilito dall'art. 2504-bis, co. 1, ultimo periodo, c.c., "*se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce di fondi per rischi ed oneri*". In buona sostanza, dalla lettura della riportata disposizione normativa, emergono **due possibili modalità di gestione in bilancio dell'avanzo** (le medesime conclusioni, sia pure specularmente, sono applicabili in caso di scissione):

- se la **partecipazione è stata acquisita ad un prezzo inferiore** al suo effettivo valore ("buon affare"), l'avanzo esprime effettivamente un utile non espresso, con conseguente imputazione quale riserva di patrimonio netto;
- se **l'avanzo è invece riconducibile alla sopravvalutazione del patrimonio netto** della società incorporata rispetto al suo valore effettivo, lo stesso deve essere imputato ove possibile a decremento del valore contabile degli elementi dell'attivo (o ad incremento del valore degli elementi del passivo) trasferiti in continuità contabile all'incorporante, o in alternativa nel passivo dello stato patrimoniale tra i fondi per rischi ed oneri.

AGEVOLAZIONI

La detrazione per canoni di locazione sostenuti da studenti fuori sede

di **Luca Mambrin**

L'art. 15, comma 1, lett. i-sexies, del Tuir prevede **la detrazione**, nella misura del **19% ed entro un limite massimo di euro 2.633,00** per le spese sostenute da **studenti universitari** iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in **un Comune diverso da quello di residenza** per **canoni** derivanti da **contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. 9 dicembre 1998 n. 431**. Ai fini della detrazione non è necessario quindi che si tratti di un contratto transitorio per studenti (disciplinato dall'art. 5, comma 2 della L. n. 431/1998) ma è sufficiente sia un contratto di tipo abitativo stipulato ai sensi della L. n. 431/1998, fermo restando l'obbligo della sua regolare registrazione.

A decorrere dall'anno 2008, per effetto del disposto dell'art. 1, comma 208 della L. n. 244/2007 la detrazione spetta anche per i canoni relativi ai **contratti di ospitalità**, nonché agli **atti di assegnazione** in godimento o locazione, stipulati con **enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative**; quindi dall'anno 2008 la detrazione in esame è riconosciuta anche ai contratti stipulati con la casa dello studente, con convitti o con collegi universitari.

Inoltre a decorrere dall'anno 2012 l'art. 16 della L. 217/2011 ha disposto la detraibilità dei canoni di locazione derivanti da contratti di locazione e di ospitalità stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso **un'università estera**, se ubicata nell'Unione Europea o in uno degli stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

Nella C.M. 21/E/2010 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'ipotesi del **"subcontratto"** non è contemplata tra gli schemi contrattuali indicati nell'art. 15, comma 1, lett. i-sexies), del Tuir, pertanto qualora l'immobile venga sublocato non sarà possibile beneficiare della detrazione.

Per poter **beneficiare della detrazione** è invece necessario che:

- **l'università** (anche se estera) **sia ubicata in un Comune distante almeno 100 km dal Comune di residenza dello studente**;
- **l'università sia ubicata in un Comune di una provincia diversa dal Comune di residenza dello studente**;
- **l'unità immobiliare deve essere situata nello stesso comune in cui ha sede l'università o in un comune limitrofo.**

In merito al requisito della distanza dei 100 chilometri necessari per poter fruire della detrazione l'Agenzia delle Entrate nella C.M. 34/E/2008 ha precisato che è possibile fare riferimento alla **distanza chilometrica più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l'università**, calcolata in riferimento ad una qualsiasi **delle vie di comunicazione esistenti**, ad esempio ferroviaria o stradale; il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei suddetti collegamenti risulti pari o superiore a cento chilometri.

L'importo massimo su cui deve essere calcolata la detrazione del 19% **non può essere superiore ad euro 2.633**; la detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

In merito alla corretta modalità di attribuzione della detrazione nel caso di spese sostenute per familiari fiscalmente a carico la C.M. 34/E/2008 ha fornito interessanti chiarimenti:

- il **contratto d'affitto può essere intestato sia al soggetto universitario, sia al soggetto di cui è a carico**;
- nel caso di **un genitore con due figli studenti universitari fiscalmente a carico** l'importo della spesa di euro 2.633,00 **costituisce il limite complessivo di spesa** di cui può usufruire ciascun contribuente, quindi anche nell'ipotesi del genitore che sostenga la spesa per più contratti in riferimento a più di un figlio;
- nel caso in cui **il figlio sia a carico di entrambi i genitori** il limite va suddiviso tra i genitori in base **all'effettivo sostenimento della spesa stessa**. In particolare la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta; nel caso in cui il suddetto **documento** risulti, invece, **intestato al figlio** le spese devono essere suddivise tra i **due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento**, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se diversa dal 50%. Se uno dei due **coniugi è fiscalmente a carico dell'altro**, quest'ultimo può beneficiare **integralmente della detrazione** della spesa mentre in caso di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori, la detrazione connessa al pagamento del canone spetta ad entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di euro 1.316,50.

La **C.M. n. 20/E/2011** poi, in contrasto con i chiarimenti precedentemente forniti, ha precisato che **il limite di € 2.633 deve essere riferito a ciascun genitore**; nel caso di **due genitori con a carico due figli** studenti universitari titolari ciascuno di un distinto contratto di locazione, ognuno di questi ultimi potrà beneficiare della detrazione del 19% sull'importo massimo di 2.633 euro.

Infine, nella recente **C.M. 17/E/2015** l'Agenzia ha precisato, in merito alla detraibilità dei canoni di locazione sostenuti da **studenti iscritti a corsi presso I.T.S.** (Istituti tecnici superiori) che, **non essendo possibile equiparare tali corsi a corsi di laurea universitari non è consentita la fruizione della detrazione** per canoni di locazione di cui alla lett. i-sexies) del comma 1 dell'art. 15 del Tuir.

Per **documentare** il sostenimento della spesa è necessario avere:

- il **contratto di locazione** (o contratto di ospitalità);
- le **ricevute di pagamento**.

Nell'ambito del modello Unico 2015 PF tale spesa va indicata nei righi da RP8 a RP18 con il codice "18" nel limite massimo di euro 2.633.

LAVORO E PREVIDENZA

Le collaborazioni sportive dilettantistiche e il Jobs act

di **Guido Martinelli**

Cercare, nella legge 183/2014 e nei suoi decreti attuativi fino ad oggi emanati (quel complesso di provvedimenti che, con un termine assai poco giuridico, viene denominato **Jobs act**) **una risposta ai molteplici interrogativi che pone l'inquadramento, sotto il profilo della disciplina del diritto del lavoro, delle prestazioni sportive dilettantistiche** o, come riporta la norma, delle "collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche" **è lavoro arduo e difficile.**

La scelta di fondo del legislatore, sulla base già della c.d. riforma "Fornero" è palese. Il decreto che reca la disciplina organica dei contratti di lavoro di recentissima definitiva approvazione recita al suo articolo 1: *"Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro"*.

Non vi è quindi dubbio, visto anche l'incipit dell'art. 67 del Tuir, che in tutti **quei casi in cui nella collaborazione sportiva dilettantistica si presenta l'etero – direzione** da parte del datore di lavoro con conseguente subordinazione gerarchica ci si trovi di fronte ad un **rapporto di lavoro dipendente** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2094 del codice civile.

Analogamente **ove la prestazione** venisse svolta in via principale, ancorché non esclusiva, **in favore di più fruitori** ci troveremmo di fronte al classico **esercizio di arti e professioni** di cui all'art. 2222 codice civile con conseguente assoggettamento ad imposte e gestione previdenziale del rapporto.

Concentriamoci, invece, su quelle prestazioni (sicuramente maggioritarie) che vengono svolte con modalità riconducibili all'area che era stata occupata prima dalle collaborazioni coordinate e continuative e poi da quelle a progetto.

Per questa fattispecie trova applicazione il primo comma dell'art. 2 del già citato decreto che stabilisce che: *"si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro"*.

Pertanto ci troviamo di fronte ad un **"restringimento" dell'area della individuazione del rapporto di lavoro come autonomo.**

Infatti, pur in assenza della etero – direzione, quando sussiste la etero – organizzazione

comunque si dovranno applicare le norme sul rapporto di lavoro subordinato. Tale disposizione non si applica (art. 2 comma d): *“alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.*

Ma, primo problema, **cosa accade a quelle collaborazioni** che hanno le medesime caratteristiche (e il medesimo inquadramento sotto il profilo fiscale) **rese direttamente in favore del Coni o delle Federazioni e degli enti di promozione sportiva** (o, cambiando genere, rese in favore di cori, bande e filodrammatiche, anch’esse riconducibili all’art. 67 primo comma lett. m. del Tuir)?

Non vi è dubbio che l’eccezione normativa, proprio perché tale, debba avere una interpretazione letterale e tassativa. **Ci potremmo, quindi, trovare di fronte ad una riconducibilità ai rapporti di lavoro subordinato di tutte queste prestazioni le cui modalità di svolgimento rientrino tra quelle sopra descritte e che siano rese in favore del Coni, delle Federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva? Il rischio, ad avviso di chi scrive è alto.**

Va, dall’altra parte detto, invece, che tale esclusione in favore dei sodalizi sportivi dilettantistici sembra ricondurre, in loro favore, una presunzione di autonomia delle prestazioni d’opera che con le medesime vengono poste in essere.

Autonomia che, però, rischia di rimanere una sorta di vittoria di Pirro se non trova definitiva soluzione la problematica di carattere previdenziale.

Infatti, sotto tale profilo, per le attività sportive la distinzione tra lavoro autonomo e subordinato è parzialmente priva di significato in quanto, in entrambi i casi, trovano applicazione le medesime aliquote contributive (33%).

Il problema, quindi, diventa sapere se dette collaborazioni siano integralmente riconducibili alla previsione di cui all’art. 67, comma 1, lett. m, del Tuir, (espressamente richiamato dal comma 3 dell’art. 90 della legge 289/02) e, come tali, in quanto redditi diversi, non soggetti a contribuzione oppure alla previsione di cui all’art. 50, comma 1, lett. c–bis, del Tuir e, come tali, soggette a contribuzione?

Il tenore letterale della norma sembra faccia propendere per la prima ipotesi ma un urgente chiarimento appare necessario.

BUSINESS ENGLISH

To miss and to lose: come tradurre 'perdere' in inglese

di **Claudia Ricci, Stefano Maffei**

Capita spesso di confondersi nella traduzione in inglese del verbo **perdere** che anche in italiano ha molteplici significati. In inglese, **due verbi distinti** si prestano ad essere utilizzati a questo proposito, ma il loro significato può talvolta ingannare: si tratta di *to miss* (che è regolare – voce del tempo passato *missed*) e *to lose* (che è irregolare, voce del tempo passato *lost*).

Facciamo alcuni esempi.

To lose si usa principalmente quando si **smarrisce un oggetto**: *I lost my briefcase* (la **valigetta** c.d. 24 ore) *and I have no idea where it may be* oppure *I lost my passport while I was abroad on business*. È assai utile anche l'espressione *to lose interest* (**perdere interesse**): ad esempio, il **potenziale compratore di un immobile** potrebbe scrivere *I lost interest in the purchase of a house in Venice, as my company is relocating to Romania*.

To miss ha invece due significati distinti. Da un lato, significa **non presentarsi**. Ad esempio, lo **studente influenzato** scriverà *I missed three lessons of the EFLIT course because I was sick with flu*. Dall'altro, significa anche **arrivare tardi**: *I missed my flight only by a few minutes* (attenzione all'impiego della preposizione *by*: ho perso il mio volo solamente **per pochi minuti**). Per **avvocati e commercialisti**, è fondamentale **rispettare le scadenze** (in un altro numero di questa rubrica suggerivo che la traduzione corretta è *to meet deadlines*). Così, non ci stupiremo di leggere che *the client fired his accountant who missed an important tax deadline*, visto che il ritardo quasi certamente comporterà una sanzione.

Il consiglio ai giovani è quello di non **perdere opportunità**: *make sure you do not miss this wonderful professional opportunity!*

Per migliorare le vostre abilità comunicative con colleghi e clienti stranieri potete ancora iscrivervi al **programma estivo al Worcester College dell'Università di Oxford dal 31 agosto al 5 settembre 2015** (maggiori informazioni su www.eflit.it).